



Città di Foggia

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA SINDACALE

nr. 53 del 14/10/2019

OGGETTO: Stadio Comunale Pino Zaccheria Stagione calcistica 2019-2020 - Misure per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica - Disposizioni di cui alla nota CatA.4/Gab/2019 prot. 0073252 del 09/10/2019 della Questura di Foggia.

IL SINDACO

RICHIAMATA la nota Cat.A.4/Gab/2019 - prot. 0073252 del 09/10/2019, acquisita al protocollo generale dell'Ente al nr. 113152 dell'11/10/2019, con la quale il Questore di Foggia ha proposto che siano adottate, per tutta la stagione calcistica 2019/2020 specifiche misure al fine di prevenire criticità e turbative all'ordine e alla sicurezza pubblica in occasione della disputa delle partite di calcio presso lo Stadio comunale, facendo presente che:

- con l'avvio della stagione calcistica, si ripropone la problematica del consumo di bevande alcoliche (soprattutto birra) da parte dei tifosi locali ed ospiti, che potrebbero approvvigionarsi in larga misura sia presso gli esercizi commerciali siti all'interno dello stadio comunale Pino Zaccheria di Foggia che il quelli siti nei pressi dello stesso;
- è avvertita l'esigenza di vietare la vendita di bevande in lattina o bottiglia di vetro o plastica, atteso che molto spesso accade che i facinorosi, nonostante i puntuali controlli pre-partita, introducano all'interno dello stadio bevande in lattina o in bottiglie di vetro o plastica per poi lanciarle come corpi contundenti, creando situazioni di pericolo sia per gli altri spettatori che per gli appartenenti alle forze dell'ordine;

RILEVATO che nella medesima nota il Questore ha richiesto per tutta la stagione calcistica 2019/2020 la sospensione della facoltà di vendita di bevande alcoliche, anche con contenuto alcolico inferiore al 21% del volume, nonché della vendita "per asporto" di qualsiasi bevanda in lattina, bottiglia di vetro o plastica, nelle tre ore precedenti ogni gara in programma presso lo stadio comunale Pino Zaccheria di Foggia e nell'ora successiva alla conclusione della stessa, per tutti gli esercizi e rivendite ubicati in Foggia nelle vie di seguito indicate:

- **Via Gioberti** (compreso il piazzale antistante lo stadio fino all'incrocio con via Mario Natola);
- **Via Guido Dorso**;
- **Via Luigi Settembrini**;
- **Viale degli Aviatori** (da viale Ofanto fino all'incrocio con viale I° Maggio/via Natola);

- **Viale Ofanto** (dall'incrocio con Corso Roma all'incrocio con via Napoli);
- **Corso Roma** (dall'incrocio con viale Ofanto a quello con viale I° Maggio).

Nelle predette vie ha richiesto altresì il divieto di vendita “per asporto” di bevande in lattina e bottiglie di vetro o plastica anche da parte degli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, fatta salva la somministrazione di bevande, non alcoliche in bicchieri di carta o plastica; Il Questore ha altresì richiesto la chiusura, due ore prime dell'inizio della gara e sino ad un'ora dopo il suo termine, dell'esercizio pubblico “Bar Pineta” ed annesso chiosco, al fine di evitare che le opposte tifoserie possano venire a contatto all'interno del suddetto esercizio commerciale posto a ridosso degli ingressi della Curva Nord della tifoseria locale e ospite;

RITENUTO che sussistono, anche per la stagione calcistica 2019/2020, gli estremi di grave ed urgente necessità per adottare la sospensione della vendita come sopra indicata, al fine di prevenire incidenti che possano compromettere la tenuta dell'ordine e della sicurezza pubblica;

VISTI:

- il TUPLS, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008, n. 125;
- la Legge 689/1981;
- l'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.M. del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, con cui è disciplinato l'ambito applicativo dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- l'art. 8 lett. “b)” del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”,

ORDINA

per ragioni di sicurezza, come proposto dal Questore di Foggia, ai titolari degli esercizi pubblici e degli esercizi o rivendite commerciali, ovvero agli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, ubicati sia all'interno che all'esterno dello stadio comunale Pino Zaccheria di Foggia nelle sotto indicate vie, durante lo svolgimento delle gare calcistiche della stagione 2019/2020, per un periodo che comprende tutta la durata dell'incontro, comprese le tre ore antecedenti l'inizio della partita e un'ora dopo la sua conclusione:

- **il divieto assoluto di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche, anche con contenuto alcolico inferiore al 21% del volume, di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in lattina, bottiglia di vetro o di plastica, consentendo la vendita e la somministrazione di bevande non alcoliche esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta:**

- **Via Gioberti** (compreso il piazzale antistante lo stadio fino all'incrocio con via Mario Natola);
- **Via Guido Dorso**;
- **Via Luigi Settembrini**;
- **Viale degli Aviatori** (da viale Ofanto fino all'incrocio con viale I° Maggio/via Natola);
- **Viale Ofanto** (dall'incrocio con Corso Roma all'incrocio con via Napoli);
- **Corso Roma** (dall'incrocio con viale Ofanto a quello con viale I° Maggio).

- **la chiusura, due ore prima dell'inizio di ogni gara e sino ad un'ora dopo il termine della stessa**, dell'esercizio pubblico denominato "BAR PINETA" ed annesso chiosco sito al Viale Ofanto (piazzale antistante Stadio) gestito dal Sig. Anzecchini Raffaele, nato il 04.08.1974 a Foggia ed ivi residente in via Annino gentile n. 11, legale rappresentante della Società "F.lli ANNECCHINI RAFFAELE E DANIELE snc", con sede in Foggia in Via Gioberti n. 22.

Gli esercizi abilitati alla ristorazione potranno somministrare bevande alcoliche esclusivamente ai propri avventori durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, comma I-bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. da euro 25 ad euro 500.

L'inosservanza della presente ordinanza è altresì punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale. In caso di recidiva verrà disposta la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.

Il Comando di Polizia Municipale è incarico della notifica e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente, ricorso al T.A.R. della Puglia o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

La presente ordinanza è inserita nel Registro generale dei decreti e delle Ordinanze del Sindaco, detenuto dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, pubblicata all'Albo Pretorio e resa nota mediante avviso sul sito web istituzionale del Comune di Foggia.

IL SINDACO

Franco Landella